

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1201</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Deputato ROSSI PAOLO**

*Presentata il 7 aprile 1964*

**Nuove disposizioni relative agli assistenti delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici e modifiche alla legge 11 ottobre 1960, n. 1178**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le norme concernenti l'istituzione del ruolo organico degli assistenti delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, contenute nella legge 11 ottobre 1960, n. 1178 si sono rivelate al momento della loro applicazione insufficienti a risolvere completamente il problema di questo personale sotto il profilo giuridico ed economico.

Ciò si deve innanzitutto al fatto che l'originaria proposta di legge ha subito alcune modifiche durante il suo esame presso il Parlamento.

Così la legge al momento della sua applicazione si è dimostrata lacunosa e ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti. Si deve aggiungere a questo che nel frattempo sono entrate in vigore nuove leggi relative al personale docente della scuola artistica e a quello assistente delle Università.

Queste leggi (legge 28 luglio 1961, n. 831, legge 28 gennaio 1962, n. 16) oltre ad introdurre nuove norme sulle condizioni giuridiche di detto personale, ne hanno anche notevolmente migliorato il trattamento economico. È stato così turbato il rapporto già esistente fra la retribuzione degli assistenti delle accademie e dei licei artistici e quella del citato personale.

Questo stato di cose ha reso necessaria la presente proposta di legge che intende chiarire le condizioni giuridiche degli assistenti e di aggiornare il loro trattamento economico.

*L'articolo 1* si propone di estendere le norme sullo stato giuridico del personale docente degli istituti d'istruzione artistica agli assistenti colmando una grave lacuna che ha già determinato molti inconvenienti.

*L'articolo 2* prevede sia la possibilità di conferire incarichi di insegnamento agli assistenti di ruolo, sia la possibilità di affidare all'assistente la supplenza, nei periodi di breve assenza del titolare, con evidente vantaggio per l'armonia e la continuità didattica dell'insegnamento.

*L'articolo 3* consente una suddivisione dei compiti fra assistente e titolare che recherà certamente profitto alla preparazione degli allievi.

*L'articolo 4* vuole giustamente riconoscere il servizio di ruolo prestato come assistente nel caso di assunzione nei ruoli degli insegnanti.

*L'articolo 5* stabilisce i limiti di età per il collocamento a riposo.

*L'articolo 6* prevede come norma transitoria all'assunzione in ruolo del personale in servizio alle stesse condizioni già stabilite dalla legge n. 1178.

*L'articolo 7* ripete la norma prevista nella legge n. 1178 e la rende permanente.

*L'articolo 8* consente l'assegnazione di altro assistente alle cattedre delle accademie di belle arti ove per il gran numero degli allievi l'insegnamento incontra gravi difficoltà.

*L'articolo 9* modifica i coefficienti degli stipendi nella stessa misura stabilita dalla legge 28 luglio 1961, n. 831.

*L'articolo 10* è relativo alla copertura della spesa.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Agli assistenti delle Accademie di belle arti e dei licei artistici si applicano, salvo le particolari disposizioni, le norme sullo stato giuridico del personale docente degli istituti di istruzione artistica.

### ART. 2.

L'assistente di ruolo al quale sia conferito un incarico retribuito di insegnamento presso un istituto di istruzione artistica è collocato in congedo senza assegni.

L'incarico può essere conferito anche nella stessa Accademia o Liceo artistico in cui l'assistente presta servizio.

Durante l'assenza del titolare e dietro sua richiesta, l'assistente può essere chiamato a supplire il titolare stesso.

All'interessato, in tali casi, vengono corrisposti gli assegni previsti per gli insegnanti incaricati, salva l'attribuzione di un assegno differenziale, utile ai fini di quiescenza, qualora gli assegni medesimi dovessero risultare inferiori a quelli spettanti per l'ufficio di assistente.

### ART. 3.

I titolari delle cattedre possono affidare sotto la propria responsabilità, una parte dell'insegnamento e lo svolgimento di speciali corsi e l'istruzione di tecniche particolari agli assistenti di ruolo.

### ART. 4.

Il servizio prestato nel ruolo di assistente ai fini della determinazione dello stipendio e della progressione di carriera, è computato per intero nel caso di assunzione in ruolo nelle cattedre di materie artistiche del IV e V

ruolo degli istituti di istruzione artistica e in ragione di due terzi nel caso di assunzione in ruolo nelle cattedre di I e II ruolo degli istituti di istruzione artistica.

ART. 5.

Gli assistenti sono collocati a riposo al termine dell'anno scolastico in cui compiono il 70° anno di età.

ART. 6.

Gli assistenti che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbiano espletato un periodo di tre anni scolastici di continuo e lodevole servizio, sono inquadrati nei ruoli degli assistenti ordinari delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici, secondo le norme stabilite nel primo comma dell'articolo 8 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 e ad essi si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 della stessa legge.

ART. 7.

Gli assistenti di ruolo che abbiano compiuto non meno di cinque anni di continuativo e lodevole servizio e che siano in possesso del prescritto titolo di studio, possono esseri assunti nei ruoli dei professori degli istituti statali medi di istruzione di primo e secondo grado, sempre che all'atto dell'assunzione siano disponibili posti di ruolo negli istituti stessi.

L'assunzione ha luogo con il grado di ordinario per l'insegnamento di materie o gruppo di materie che, a giudizio della prima sezione del Consiglio superiore, siano corrispondenti a quelle che formano oggetto delle cattedre cui gli interessati erano addetti in qualità di assistenti.

ART. 8.

A decorrere dal 1° ottobre 1962 al numero degli assistenti ordinari di cui alla legge 11 ottobre 1960, n. 1178 sono aggiunti 30 posti di ruolo.

Il Ministro per la pubblica istruzione provvederà con proprio decreto alla diretta ripartizione dei predetti posti di assistente fra le cattedre delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici in rapporto alle riconosciute necessità dei singoli corsi.

ART. 9.

I coefficienti di cui alla tabella A annessa alla legge 11 ottobre 1960, n. 1178, sono ele-

vati a decorrere dal 1° ottobre 1963 alle seguenti misure:

da coefficiente 229 a coefficiente 260;  
da coefficiente 271 a coefficiente 309;  
da coefficiente 325 a coefficiente 402;  
da coefficiente 402 a coefficiente 450.

Al personale che è cessato dal servizio con il 30 settembre 1963 il trattamento di quiescenza viene riliquidato sulla base del trattamento economico stabilito dalla presente legge.

ART. 10.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1964 coi normali stanziamenti di cui al capitolo n. 244 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.